Spett. le

Roma :

Prot. : FP/PROC/NOIT/MM/

Oggetto : Contratto Applicativo del Sistema Informativo Gestionale del Gruppo ENAV - Presidio, MEV e conduzione tecnica e funzionale.

CIG **8379915C9C** ODA

SCHEMA

Con il presente atto, valevole a tutti gli effetti di legge tra le parti:

ENAV S.p.A.

(in seguito denominata "ENAV"), con sede legale in Roma alla Via Salaria n°716, Capitale Sociale € 541.744.385,00 I.V., Registro Imprese di Roma, P.IVA 02152021008 C.F. e C.C.I.A.A. 97016000586, REA 965162, in persona del

Chief Executive Officer Paolo Simioni,

domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di rappresentanza

e

(di seguito denominata Fornitore) con sede legale in _____ via _____, n. ____ CAP _____ capitale sociale € _____, iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____, REA n. _____, identificata con C.F. n. _____ e P. I.V.A. n. _____, in persona del _____, munito/a dei necessari poteri di rappresentanza,

di seguito anche definite, **congiuntamente**, "**le Parti**",

premesso che:

- ENAV ha intrapreso, nell'ambito del piano strategico di evoluzione digitale e tecnologica delle applicazioni, un percorso di ammodernamento con particolare riferimento all'adozione della piattaforma Oracle Cloud Application per la componente Enterprise Performance Management (EPM) e per le componenti Enterprise Resource Planning (ERP);
- è stata esperita la gara europea a procedura aperta, indetta con bando pubblicato sulla GUUE n. _____ e sulla GURI n. V Serie Speciale - Contratti Pubblici _____ ai sensi del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;

con il presente atto affida formalmente al Fornitore i servizi di cui all'oggetto alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

1. OGGETTO

L'acquisto riguarda i servizi di manutenzione applicativa, conduzione tecnico funzionale nonché i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva del software del parco applicativo gestionale del Gruppo ENAV.

In particolare, i servizi richiesti verteranno su:

A: Sviluppo Software e Manutenzione Evolutiva (MEV) – parte base.

- Sviluppo Software e Manutenzione Evolutiva (MEV) – 12 mesi parte opzionale 1;
- Sviluppo Software e Manutenzione Evolutiva (MEV) – 12 mesi parte opzionale 2.

B: Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAC);

C: MAC (Disponibilità, reperibilità, straordinari);

D: Conduzione Applicativa e Funzionale;

E: Coordinamento della Fornitura.

SCHEMA

Oltre ad erogare i suddetti servizi, il Fornitore dovrà tracciare le attività svolte nel sistema di Trouble Ticketing del ENAV, al fine di consentirne una più agevole gestione del contratto e dei livelli di servizio conseguiti.

Le aree istituzionali della struttura ERP and Applications cui devono essere rivolti i servizi richiesti sono quelli indicati nell'Allegato tecnico: *Appendice 1 – Aree Applicative e Ambienti Tecnologici.*

I servizi sopra citati sono riepilogati nella tabella che segue, che li classifica per finalità e modalità di fornitura.

Servizio	**Modalità fornitura**
Sviluppo Software e manutenzione evolutiva (MEV)	Progettuale, a consumo (Metrica giorni-persona)
Presidio applicativo per attività di Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAC)	Continuativa, a canone
Interventi straordinari	A consumo (Metrica ore-persona)
Conduzione tecnica e funzionale del software applicativo in esercizio	Progettuale, a consumo (Metrica giorni-persona)
Coordinamento della fornitura	Inclusa nel canone di presidio

La descrizione dettagliata della **Fornitura oggetto dell'affidando Contratto**, le relative peculiarità con la specificazione delle annesse prescrizioni, delle caratteristiche e dei requisiti minimi anche con riferimento ai singoli servizi/attività oggetto di approvvigionamento nonché le relative modalità di esecuzione sono stabilite, oltre che nel presente contratto anche nei sottoelencati documenti, **parti integranti e sostanziali** del contratto stesso:

- Capitolato Tecnico ed Appendici 1 e 2;
- Documento di Gara Unico Europeo - DGUE;
- Documento Integrativo di Partecipazione;
- Offerta Economica;
- Security Policy;
- Anagrafica Fornitori;
- Accordo di Riservatezza;
- Dinfo;
- Dinfo Sedi;

SCHEMA

- Comunicato Fornitori Covid-19.

2. DURATA

Il Contratto ha una durata di 36 mesi a partire dal Kick Off.

3. CORRISPETTIVI

L'importo contrattuale, comprensivo di ogni onere e/o spesa occorrente per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, è pari ad € _____ (_____/__), al netto dell'IVA, ed è così determinato:

OPZIONI

ENAV si riserva la facoltà, durante la vigenza contrattuale, di attivare le prestazioni Opzionali.

Le prestazioni opzionali saranno attivate con apposito atto formale, all'interno del quale verranno definite le modalità di esecuzione (es. figure professionali utilizzate, modalità di intervento, quantità, ecc.).

ENAV non garantisce l'esecuzione di tali prestazioni opzionali, pertanto nulla sarà dovuto all'appaltatore in caso di mancato e/o parziale affidamento.

Qualora ENAV, sulla base di valutazioni tecnico-economiche, intendesse avvalersi della facoltà di esercitare l'Opzione, corrisponderà al FORNITORE l'importo massimo di:

---------- per ciascuna Opzione.

Gli importi sono da intendersi come importi massimi omnicomprensivi, spettanti durante la vigenza contrattuale.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze; gli eventuali costi necessari relativi al D.U.V.R.I. dinamico, che verrà elaborato da ENAV qualora intervengano rischi da interferenze in corso di esecuzione, saranno a carico di ENAV stessa.

ENAV si riserva di avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di acquisire beni e servizi o importare beni senza l'applicazione dell'I.V.A. ai sensi del DPR 633/72.

Ai fini della contabilizzazione delle prestazioni richieste saranno applicati i prezzi offerti in sede di gara fino alla concorrenza dell'importo complessivo del Contratto.

SCHEMA

4. CONSEGNA DEI PRODOTTI

I servizi dovranno essere erogati nel rispetto degli *standards* e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico e sue appendici o, altrimenti, concordati con ENAV e consegnati secondo la tempistica prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa, indicata nel Piano di lavoro.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti di cui al presente contratto, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto nel presente contratto.

I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte di ENAV, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.

Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.

Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con ENAV, equivale a "Slittamento nella consegna dei *deliverable* ".

Si precisa che ENAV acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

5. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata:

A) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ENAV ed il Fornitore, relativamente alle prestazioni di cui allo stesso contratto e integrato, in quanto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dai seguenti documenti, tutti di seguito indicati:
    - DGUE;
    - Documento Integrativo di Partecipazione;
    - Security Policy;
    - D.Info Sedi;
    - D.Info;
    - Anagrafica Fornitori;

SCHEMA

- Capitolato Tecnico ed Appendici 1 e 2;
- Offerta economica del Fornitore Prot. nr. _____ del _____;

B) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto A).

In caso di contrasto fra le norme dei punti A) e B) l'ordine di elencazione delle norme A) e B), anche all'interno dello stesso punto, limitatamente alle norme derogabili per accordo delle parti, rappresenta anche l'ordine di prevalenza fra di esse.

6. RISORSE IMPIEGATE

Le risorse impiegate dovranno essere in possesso di adeguata e comprovata competenza in funzione degli ambienti tecnologici in cui verranno impiegate.

Le risorse dovranno lavorare in totale sinergia con gli altri team di lavoro presenti in ENAV, allo scopo di rispondere al meglio alle diverse esigenze degli utenti ed operare in maniera efficiente ed efficace.

Le risorse offerte dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico.

Fermo restando quanto previsto dal Capitolato Tecnico, in qualsiasi momento dell'esecuzione contrattuale, qualora ENAV ritenga la risorsa impiegata non idonea allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere alla presentazione di una nuova risorsa entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

ENAV valuterà l'idoneità della nuova figura professionale proposta dal Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo *curriculum*.

Il Fornitore si obbliga a rendere disponibile la nuova risorsa entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso da parte di ENAV S.p.A.

Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicarne la motivazione ad ENAV e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 giorni solari, il *curriculum* della nuova figura professionale.

Si precisa che le nuove figure professionali dovranno avere attestati ed esperienze di tipologia non inferiore a quelle da sostituire.

In caso di valutazione non positiva del *curriculum* da parte di ENAV, il Fornitore è tenuto alla sostituzione entro 5 giorni solari dalla relativa comunicazione di assenso.

Il Fornitore prende atto che ENAV, al fine di ottenere la massima qualità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente

SCHEMA

contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto alle prestazioni richieste.

Resta inteso che in ogni caso di sostituzione di personale, dovrà essere garantita la continuità operativa dei servizi, nonché il rispetto di tutti i requisiti previsti nel presente contratto e Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati agli stessi.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, ferma l'applicazione delle penalità, ENAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

7. RESPONSABILE CONTRATTUALE ENAV

ENAV provvederà, anche con le modalità prescritte nei successivi punti, a:

- comunicare il nominativo di un proprio dipendente come Responsabile del Contratto/Project Manager;
- approvare eventuali variazioni richieste al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali;
- mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione e i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie relative alle modalità di utilizzo e di conservazione delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Fornitore, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie in materia di segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie ai fini dell'autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- proteggere le informazioni di proprietà del Fornitore, per le quali lo stesso Fornitore segnali un carattere di riservatezza alto. Per tali informazioni, ENAV si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie informazioni classificate "Limited Distribution".

Il Responsabile del Contratto/Project Manager verificherà la corretta esecuzione contrattuale effettuando, tra l'altro, le seguenti attività:

SCHEMA

- verificare la correttezza e la completezza della documentazione, comprese le eventuali fideiussioni e polizze assicurative, dovute dalla società nel corso della durata contrattuale;
- elevare tutte le contestazioni sulle eventuali violazioni inerenti la puntuale esecuzione delle prestazioni e degli obblighi contrattuali;
- comunicare al Fornitore i rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività;
- emettere particolari prescrizioni nell'esecuzione delle prestazioni;
- verbalizzare le operazioni e gli eventuali adempimenti inerenti la sospensione e la ripresa delle prestazioni;
- redigere i verbali / documenti di esatto adempimento.

8. RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà designare un proprio Rappresentante (di seguito per brevità R.C.F.) al quale il R.C. potrà rivolgersi per tutti gli adempimenti oggetto del contratto.

Il nominativo dovrà essere comunicato ad ENAV per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della presente lettera d'ordine e dovrà essere comunicata tempestivamente ad ENAV ogni sua eventuale sostituzione.

Il Rappresentante del Fornitore potrà essere sostituito previa comunicazione del Fornitore indirizzata al Responsabile Contrattuale a mezzo di raccomandata A/R, che dovrà pervenire ad ENAV per il tramite del Responsabile Contrattuale almeno 15 giorni prima dell'effettiva sostituzione.

Il Fornitore rimane, comunque, responsabile dell'operato del proprio Rappresentante.

9. OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore sarà responsabile della esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento, nonché di quelle contenute nel presente contratto e negli annessi allegati.

Per tali effetti il Fornitore non potrà invocare, a sollievo delle sue responsabilità, la vigilanza da parte di ENAV o inadempienze da parte di terzi in genere della cui opera si dovesse avvalere.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non

SCHEMA

esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Fornitore è obbligato a provvedere al risarcimento di eventuali danni, che in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni fossero arrecati a:

- beni e personale di ENAV;
- proprietà pubbliche o private;
- terzi.

A tal fine il FORNITORE deve costituire una polizza di assicurazione, stipulata con istituto di primaria importanza, per un massimale pari ad almeno l'importo contrattuale e senza franchigia.

L'esistenza di tale assicurazione non limita il diritto di ENAV ad ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni ulteriori, comunque patiti per colpa del Fornitore, che per valore superino il massimale previsto dalla polizza. ENAV è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente del Fornitore, durante l'esecuzione delle prestazioni.

10. POLIZZA ASSICURATIVA

Al fine di garantire gli obblighi di cui all'articolo precedente, al momento dell'accettazione del presente Contratto, e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'accettazione stessa, il Fornitore per il tramite del RC, produrrà idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia, per Responsabilità Civile Terzi e Rc Prestatori di lavoro derivante dall'esercizio della propria attività; la suddetta polizza dovrà essere attiva per tutta la durata contrattuale.

Resta inteso che la presentazione e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa, è condizione essenziale.

La non copertura assicurativa comporterà la risoluzione di diritto del presente atto con conseguente ritenzione della cauzione, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

11. OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

In materia di sicurezza delle Informazioni sono a carico dell'Appaltatore, in attuazione dei principi di correttezza e diligenza, i seguenti obblighi sostanziali:

- utilizzare i soli dati appartenenti a ENAV che risultino strettamente inerenti agli

SCHEMA

scopi sanciti dal presente contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre agli scopi del servizio /fornitura, fatto salvo l'esplicito consenso scritto di ENAV;

- rispettare, nella forma e nella sostanza, quanto espressamente indicato nella Security Policy di ENAV. Ad ogni buon conto la sottoscrizione del presente contratto implica l'accettazione delle regole e dei principi descritti nell'ambito della documentazione di cui sopra. Per tanto l'Appaltatore dichiara che le informazioni appartenenti ad ENAV verranno trattate, utilizzate e custodite in modo tale da salvaguardare gli interessi di ENAV e nei limiti dell'oggetto e della causa della presente Lettera d'Ordine e di preservare tali interessi per cinque anni decorrenti dalla conclusione del Contratto, al termine del quale le informazioni non più necessarie o utili andranno distrutte;
- adottare le regole di utilizzo e conservazione delle informazioni definite da ENAV e comunicate preventivamente dal Responsabile del Contratto/Project Manager al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà dell'Appaltatore oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;
- comunicare tempestivamente ad ENAV, nella figura del Responsabile del Contratto/Project Manager, il nominativo del soggetto aziendale che, se diverso dal Responsabile Contrattuale dell'Appaltatore, rivestirà il ruolo del responsabile della gestione delle informazioni di proprietà di ENAV. In caso di mancata designazione, tale ruolo si intenderà in capo al Responsabile Contrattuale dell'Appaltatore;
- adottare le procedure e le relative modalità inerenti l'accesso fisico alle infrastrutture aziendali, comunicate preventivamente dal Responsabile del Contratto/Project Manager, con particolare riferimento a:
    - processo di richiesta ed autorizzazione preventiva all'accesso di persone, mezzi di trasporto nonché dispositivi, macchinari ed attrezzature impiegate;
    - identificazione del personale dell'Appaltatore/ per l'accesso alle infrastrutture aziendali ENAV.
- Segnalare immediatamente ad ENAV, nella figura del Responsabile del Contratto/Project Manager, qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa dar origine ad un incidente di sicurezza delle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del presente contratto. La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati;
- attenersi ai processi definiti da ENAV e comunicati preventivamente dal Responsabile del Contratto/Project Manager, per quanto riguarda la gestione delle credenziali di autenticazione, nel rigoroso ed inderogabile rispetto del principio in base al quale le credenziali di accesso vengano assegnate su base strettamente personale;

SCHEMA

- prestare piena collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo di ENAV, per quanto concerne le informazioni ed i dati appartenenti a ENAV il cui trattamento si rende necessario ai sensi del presente contratto**.** ENAV si riserva di controllare l'osservanza delle prescrizioni previste anche a mezzo di audit eseguiti sia da proprio personale che da eventuali soggetti terzi all'uopo incaricati; tali attività includono la possibile esecuzione di verifiche tecnologiche ICT - quali vulnerability assessment o penetration test - da autorizzare da parte dell'Appaltatore tramite apposita manleva fornita da ENAV. Nel caso di oggettiva impossibilità da parte di ENAV a procedere con le verifiche tecniche di sicurezza, il fornitore si impegna a fornire le evidenze dei controlli di sicurezza indipendenti ed oggettivi posti in essere per verificare i livelli di sicurezza attesi;
- non utilizzare a titolo di referenza qualsivoglia mansione e/o servizio previsti dal presente contratto se non a seguito di preventiva e formale richiesta dell'Appaltatore ed alla successiva formale approvazione di ENAV;
- adottare e rispettare i processi di gestione dei cambiamenti e delle modifiche, emanati da ENAV nella figura del Responsabile del contratto/Project Manager con procedure specifiche relativamente ai prodotti ed ai servizi oggetto del presente contratto;
- garantire, per quanto di propria competenza, l'integrità di tutte le informazioni di cui il presente accordo contrattuale rende necessario il trattamento. Il concetto di trattamento deve essere inteso in senso lato e riguarda quindi anche il software, i prodotti ed i servizi forniti;
- indicare in quale nazione avvenga qualsivoglia tipologia di trattamento delle informazioni di proprietà ENAV e dei dati inerenti l'attività ICT (Information and Communication Technology). Contestualmente si impegna a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza del sistema informativo della nazione ove tale trattamento avvenga e comunque, quando si verta in materia di informazioni che ricadono sotto l'ambito della protezione dei dati personali, delle misure minime ed idonee in linea con la normativa in materia di privacy;
- fornire, su richiesta di ENAV, ogni evidenza che permetta di comprovare che tutte le risorse umane, impegnate da questi nell'ambito delle attività correlate (direttamente o indirettamente) al presente contratto, abbiano ricevuto una formazione adeguata, con aggiornamenti regolari, sui principi inerenti pratiche, regole di condotta e soluzioni di sicurezza delle informazioni, nella misura utile alla funzione lavorativa loro assegnata;
- fornire, su richiesta di ENAV, ogni evidenza che permetta di comprovare che tutte le risorse umane, impegnate da questi nell'ambito delle attività correlate (direttamente o indirettamente) al presente contratto, siano consapevoli dei rischi di sicurezza associati alle informazioni di proprietà di ENAV e al loro trattamento;

SCHEMA

ENAV si riserva di controllare, previo preavviso, l'osservanza delle prescrizioni previste anche a mezzo di audit eseguiti sia da proprio personale che da eventuali soggetti terzi all'uopo incaricati.

12. ADEMPIMENTI A CARICO DI ENAV

ENAV provvederà, anche con le modalità prescritte nei successivi punti, a:

- comunicare il nominativo di un proprio dipendente come Responsabile del Contratto/Project Manager;
- approvare eventuali variazioni richieste al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali;
- mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione e i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- comunicare al Fornitore, tutte le incombenze necessarie relative alle modalità di utilizzo e di conservazione delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Fornitore, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;
- comunicare al Fornitore, tutte le incombenze necessarie ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- comunicare al Fornitore, tutte le incombenze necessarie in materia di segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni;
- comunicare al Fornitore, tutte le incombenze necessarie ai fini dell'autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- Proteggere le informazioni di proprietà del Fornitore, per le quali lo stesso Fornitore segnali un carattere di riservatezza alto. Per tali informazioni, ENAV si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie informazioni classificate "Limited Distribution".
- Il Responsabile del Contratto/Project Manager verificherà la corretta esecuzione contrattuale effettuando, tra l'altro, le seguenti attività:
    - verificare la correttezza e la completezza della documentazione, comprese le eventuali fideiussioni e polizze assicurative, dovute dalla società nel corso della durata contrattuale;
    - elevare tutte le contestazioni sulle eventuali violazioni inerenti la puntuale

SCHEMA

esecuzione delle prestazioni e degli obblighi contrattuali;

- comunicare al Fornitore, i rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività;
- emettere particolari prescrizioni nell'esecuzione delle prestazioni;
- verbalizzare le operazioni e gli eventuali adempimenti inerenti la sospensione e la ripresa delle prestazioni;
- redigere i verbali / documenti di esatto adempimento.

13. SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto è disciplinato dalle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. e potrà essere concesso, previa autorizzazione di ENAV alla quale dovrà essere tempestivamente sottoposta la relativa richiesta.

Il Fornitore ha indicato in offerta che intende subappaltare nel limite del 30%, ai sensi dell'articolo sopra citato, le seguenti attività:

Il Fornitore resta comunque responsabile verso ENAV della regolare esecuzione delle prestazioni subappaltate.

In caso di subappalto il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate.

Qualora il Fornitore non ottemperi a quanto sopra, ENAV è in facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi contrattuali, fino alla data di adempimento di detto obbligo.

Nel caso in cui suddetta violazione venga posta in essere, ENAV, una volta sospesi i pagamenti nei confronti del Fornitore, provvederà, nel più breve tempo possibile, a mezzo di lettera raccomandata a comunicare al Fornitore tale violazione, fissando un termine perentorio entro il quale il Fornitore medesimo potrà o fornire giustificazioni esimenti o porre in essere tutti gli adempimenti necessari per eliminare le cause dell'addebito contestatogli.

Resta comunque inteso che ENAV rimane del tutto estranea ai rapporti tra il Fornitore ed i subappaltatori e terzi in genere.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti.

SCHEMA

Il Fornitore non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le Prestazioni di cui al presente Contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di ENAV.

In caso di subappalto autorizzato, il Fornitore rimarrà comunque l'unico responsabile per quanto previsto dal presente Contratto, ivi compreso l'accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico del Fornitore dal presente Contratto.

Con riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore è tenuto a:

i) informare preventivamente ENAV e ad ottenere la relativa autorizzazione nel caso in cui intenda avvalersi dell'opera di soggetti terzi esterni (sub-responsabili o sub-fornitori) alla propria organizzazione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa ENAV;

ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali nella titolarità di ENAV, svolgere comunque un'adeguata *due diligence* finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in grado di garantire il livello di protezione dei Dati Personali di ENAV previsto dall'applicabile Normativa sulla Privacy e dal Contratto;

iii) formalizzare in apposito atto scritto con i terzi sub-responsabili/sub-fornitori pattuizioni finalizzate ad obbligare questi ultimi al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui il Fornitore è vincolato con ENAV (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti rispetto all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, tali per cui il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa sulla Privacy;

iv) tenere un elenco aggiornato di tutti i contratti sottoscritti per gli scopi di cui al presente articolo e a informare preventivamente ENAV nel caso si intendesse procedere a modifiche degli stessi. In tali casi, il Fornitore deve altresì portare a conoscenza di ENAV le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi sub-responsabili/sub-fornitori (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati).

Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili o sub-fornitori) omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore dichiara espressamente e accetta di restare responsabile nei confronti di ENAV rispetto all'adempimento di tali obblighi anche per conto degli altri soggetti sub-responsabili, tenendo indenne la Società avverso ogni eventuale pretesa da parte di soggetti interessati.

Il Fornitore potrà continuare a utilizzare i sub-responsabili che risultino già incaricati dallo stesso alla data del presente Contratto, fatto salvo in ogni caso l'adempimento da parte del Fornitore, degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e di quelli sopra indicati al comma che precede.

SCHEMA

Divieto di cessione del Contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del fornitore, o di risoluzione del presente atto ovvero di recesso dallo stesso, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ENAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai fini di eventuali operazioni di riorganizzazione societaria (ad es. fusioni, trasformazioni, cessioni di ramo d'azienda) trova applicazione la normativa vigente.

14. SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI

Qualora ricorrano particolari esigenze di ENAV, il R.C. sospenderà o riprenderà, in ogni momento, le prestazioni integralmente o parzialmente.

Venute meno le esigenze di sospensione, ENAV disporrà la ripresa delle prestazioni.

Tanto l'ordine di sospensione delle prestazioni quanto l'ordine di ripresa saranno comunicati per iscritto dal suddetto R.C.

Il Fornitore null'altro potrà pretendere da ENAV in dipendenza dell'ordinata sospensione delle prestazioni se non che si tenga conto di essa ai fini della rimodulazione delle scadenze contrattuali.

Qualora la sospensione si protragga oltre i 30 (trenta) giorni solari, la ripresa sarà preventivamente concordata con il Fornitore e dovrà comunque avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione delle cause di sospensione.

Qualora la sospensione delle prestazioni si protragga oltre i 60 (sessanta) giorni solari, il Fornitore potrà richiedere il pagamento delle prestazioni già effettuate previo accertamento del R.C.

15. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, ENAV, nell'ambito della vigenza contrattuale, si riserva:

- ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle

SCHEMA

prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari (Dichiarazione d'offerta economica);

- la facoltà di introdurre ulteriori variazioni quantitative in aumento, fino ad un importo massimo pari ad un ulteriore 30% dell'importo massimo contrattualizzato e, comunque, previo accordo delle condizioni con il Fornitore.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sarà stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Rinnovo del contratto:

la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, per un importo massimo di:

- **€ 3.899.280,00 ridotto all'importo offerto a gara**

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

La volontà di avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi si inserisce in un contesto di evoluzioni del quadro normativo e/o organizzativo di ENAV e del Gruppo ENAV, che potrebbero avere un impatto nei servizi/attività che costituiscono le prestazioni da affidare nella presente iniziativa.

Nell'eventualità in cui – in prossimità della scadenza - si preveda che tali evoluzioni possano pervenire ad attuazione in un periodo immediatamente successivo a detta scadenza, l'esecuzione delle attività/servizi potrebbe più agevolmente essere garantita attraverso il rinnovo di detto contratto, piuttosto che attraverso l'espletamento di una nuova gara.

L'eventuale rinnovo sarà, comunque, vincolato ad una preventiva valutazione del contesto tecnico ed economico del mercato di riferimento, con particolare attenzione ai prezzi praticati nel mercato ed alla convenienza economica dell'eventuale rinnovo.

Opzione di proroga tecnica:

la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo

SCHEMA

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso a semplice richiesta scritta, il contraente è tenuto ed obbligato a garantire la proroga contrattuale all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

16. ACCERTAMENTO DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

L'accertamento della regolare esecuzione consiste nella verifica che:

- le prestazioni effettuate dal Fornitore siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

L'accertamento dell'esatto adempimento delle prestazioni, oggetto del presente atto, sarà effettuato dal R.C., che dovrà rilasciarne attestazione scritta, previa verifica della quantità e qualità delle prestazioni eseguite e dell'assolvimento da parte del Fornitore degli adempimenti contrattuali e di legge.

L'esito negativo del 1° accertamento, salva la facoltà dell'applicazione delle corrispondenti penali, dà ad ENAV la facoltà di richiedere un nuovo accertamento, stabilendo un nuovo temine di presentazione e, a fronte di un reiterato esito negativo, ENAV si riserva il diritto di risoluzione del contratto.

17. CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni dovranno svolgersi nel rispetto dei tempi e dei modi concordati con il RC ed in modo da garantire comunque il normale svolgimento del servizio gestionale che non dovrà subire alcuna interruzione.

Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire la continuità del servizio in ogni fase di avanzamento del programma. In caso di mancata osservanza, sarà considerato direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi genere.

18. CONTROLLO DI QUALITÀ

Il Fornitore dovrà istituire e mantenere, durante il periodo di esecuzione contrattuale, un

SCHEMA

controllo di Qualità sulle forniture e le installazioni oggetto del presente atto, secondo un piano redatto dal Fornitore stesso e sottoposto all'approvazione di ENAV.

19. VIGILANZA SUL SISTEMA DI CONTROLLO DI QUALITÀ

Durante il periodo di esecuzione contrattuale dovrà essere tenuta a disposizione del RC tutta la documentazione emessa dal "Controllo di Qualità" relativamente alle forniture ed alle installazioni.

Nell'ambito delle attività di vigilanza sarà verificata l'effettiva applicazione delle procedure relative al suddetto Controllo di Qualità che il Fornitore dovrà svolgere secondo norma.

Qualora l'ispezione condotta rilevasse che il Fornitore non ha mantenuto il Controllo di Qualità dichiarato, il RC ha la facoltà di sospendere la realizzazione del programma o parte di esso fino a quando il Fornitore non avrà preso tutte le misure necessarie per correggere le imperfezioni del proprio sistema di Controllo di Qualità.

20. CONTROVERSIE, OSSERVAZIONI E RISERVE DEL FORNITORE

Le eventuali contestazioni del Fornitore avverso atti di ENAV dovranno essere notificate per iscritto al R.C. entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto contestato.

Il R.C. deciderà sulla contestazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notifica della stessa.

Qualora il Fornitore non accetti le decisioni del suddetto R.C. potrà ricorrere ad ENAV, per il suo tramite, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione del R.C. stesso.

Le decisioni in via definitiva di ENAV sono comunicate con lettera raccomandata con A.R. al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Tutti i termini sopra previsti a carico del Fornitore sono perentori e, pertanto, trascorsi tali termini, il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie eccezioni sulle suddette decisioni.

21. GARANZIA

SCHEMA

Il Fornitore si impegna a garantire per tutta la durata contrattuale che i prodotti forniti, oggetto dell'appalto, siano esenti da vizi, difetti o difformità.

In caso di vizi, difetti o difformità dei prodotti forniti, riscontrati durante l'esecuzione delle prestazioni, ENAV ha diritto di chiedere la sostituzione delle parti difettose, qualora non riparabili, anche per cause non imputabili al Fornitore.

Il Fornitore si impegna a fornire la garanzia delle prestazioni rese e su tutto il software rilasciato nel corso della fornitura, fino ad un periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dal verbale di collaudo complessivo del programma, senza oneri aggiuntivi per l'ENAV.

Il Fornitore è tenuto a garantire, su chiamata di ENAV o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per ENAV nei tempi e con le modalità concordati con il R.C.

Il Fornitore prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzioni delle soluzioni stesse; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.

Il Fornitore garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus o codice malevolo, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo ENAV restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

22. INDICATORI DI QUALITA', LIVELLI DI SERVIZIO E PENALITA'

Nell'appendice 2 al Capitolato Tecnico (All. A) sono elencati i requisiti minimi di qualità previsti per la fornitura; si rimanda, pertanto, a tale allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Qualora l'importo complessivo delle penali erogate raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'intero importo contrattuale, ENAV ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, oltre a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questi comunicate ad ENAV nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste, ENAV si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

SCHEMA

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere ENAV dell'ammontare di eventuali oneri che ENAV dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ENAV, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 26 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

23. FATTURAZIONE

Il Fornitore potrà emettere le fatture a fronte di apposito "Accertamento della Regolarità della Prestazione (ARP)", previa approvazione del R.C. a valle dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Si prevedono pagamenti su base trimestrale, basati sulla rendicontazione delle giornate di supporto erogate dal fornitore, previa emissione di Certificato di Esatto Adempimento.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.136/2010 art. 3 comma 5, le fatture, così come i relativi "ARP" dovranno riportare in calce il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente appalto e l'indicazione del numero di protocollo, del numero ODA e della data del presente atto.

In applicazione del meccanismo del cosiddetto "Split payment", di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'Appaltatore dovrà indicare sulla fattura la dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (così come richiesto dall'art.2 del D.M. 23 gennaio 2015), continuando ad evidenziare l'IVA, senza computarla nelle proprie liquidazioni periodiche. Rimangono escluse dall'applicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo e gli acquisti rientranti nell'ambito applicativo dell'inversione contabile "reverse charge".

Per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 127/2015, la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, incluse le operazioni rivolte verso privati consumatori.

Nel rispetto delle citate disposizioni, le fatture dovranno essere emesse nei confronti di ENAV S.p.A. esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI), secondo il formato XML e le modalità previste dalle disposizioni tecniche di riferimento, emanate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Al fine di consentire la corretta trasmissione delle fatture si comunica l'indirizzo specifico di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui le stesse saranno recapitate in modalità elettronica:

- PEC: **AMMINISTRAZIONE.FATTURE@PEC.ENAV.IT**;
- Codice Destinatario: "**0000000**".

SCHEMA

La mancata indicazione di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti da parte di ENAV ed il termine di pagamento si intenderà decorrente dalla data in cui verrà comunicato ad ENAV ogni elemento mancante della stessa.

La mancata indicazione di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti da parte di ENAV ed il termine di pagamento si intenderà decorrente dalla data in cui verrà comunicato ad ENAV ogni elemento mancante della stessa.

Una copia di dette fatture dovrà essere inviata al R.C. per gli adempimenti di competenza.

È vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente autorizzata da ENAV.

24. PAGAMENTI

I pagamenti saranno eseguiti a 30 giorni (trenta) dalla data di ricezione delle relative fatture, previa emissione del "RMP" (Raggiungimento Milestone di Pagamento) a seguito di approvazione del RC.

Ai fini dell'effettuazione dei pagamenti ed in ottemperanza alla L.136/2010 e "Tracciabilità dei flussi finanziari", il Fornitore dovrà comunicare, alla Funzione Amministrazione di ENAV, gli estremi identificativi del relativo conto corrente bancario o postale nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso; ogni variazione dei dati su riportati deve essere tempestivamente comunicata alla stessa Funzione Amministrazione.

La Funzione Amministrazione procederà ad effettuare il pagamento, previa verifica della documentazione attestante l'avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente atto.

I pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno subordinati al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", secondo le modalità riportate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008.

25. RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi restando i termini contrattualmente previsti per l'accertamento dell'esatto adempimento del servizio, nonché per l'ultimazione dello stesso, qualora ENAV constati che nel corso delle prestazioni previste dal contratto, si proceda in ritardo per negligenza o comunque per fatto imputabile al Fornitore e riconosca la necessità di assicurare il

SCHEMA

compimento in un termine stabilito, assegna detto termine, di natura perentoria, fornendo nel contempo eventuali necessarie prescrizioni.

Scaduto il termine assegnato, il Responsabile Contrattuale verifica in contraddittorio con il Fornitore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, se le prestazioni sono state completate.

In caso negativo, ENAV si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

26. CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore deve prestare una garanzia fideiussoria definitiva a favore di ENAV di € _____ (_____/00).

Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 cod. civ.;
- l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ENAV;
- la validità fino alla comunicazione di svincolo da parte di ENAV.

La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere sottoscritta da soggetti abilitati dagli Istituti emittenti ed autenticata da notaio che attesti, altresì, la qualifica rivestita dal firmatario.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di ENAV.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

La garanzia verrà svincolata nella misura del 100% (cento per cento) al termine dell'esecuzione del contratto. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazioni di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di ENAV. In caso di inadempimento a tale obbligo ENAV ha facoltà di intendere risolto di diritto il contratto.

SCHEMA

27. RECESSO

ENAV si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, a suo insindacabile giudizio e per motivi interni anche di sola opportunità, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere ad alcun titolo eccetto il pagamento delle prestazioni già effettuate.

E' escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

28. RISOLUZIONE

È in facoltà di ENAV risolvere il contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.

Per grave inadempimento devono intendersi le violazioni di obblighi essenziali del contratto compresi quelli previsti dall'art. 9 Obblighi a carico del Fornitore.

Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque il Fornitore, anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non appena venga posta in essere una violazione del tipo suddetto, ENAV provvederà a farne tempestiva contestazione al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata.

Il Fornitore, entro il termine assegnato dalla lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti, o, qualora possibile, eliminare le cause dell'addebito contestato.

ENAV si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione, anche parziale, del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, ENAV è tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente dal Fornitore.

Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto di ENAV di applicare le penali previste dal contratto, compreso l'incameramento della cauzione prestata, nonché di compensare, ai sensi dell'art.1252 del Codice Civile, anche in assenza dei requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità, gli importi pretesi a titolo di risarcimento con eventuali crediti del Fornitore anche dipendenti da altri contratti o titoli diversi, oltre a chiedere il risarcimento per il maggior danno subito.

Resta, altresì, impregiudicato il diritto di ENAV in caso di risoluzione del contratto, di procedere, per la parte di contratto non ancora eseguita, all'esecuzione in danno del Fornitore, qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni oggetto del

SCHEMA

contratto risolto comporti, nel caso di nuovo contratto, oneri finanziari aggiuntivi e/o superiori per ENAV.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto, mediante dichiarazione unilaterale di ENAV, inviata tramite Racc. A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora, oltre ai casi espressamente previsti dal presente contratto, quando:

a) non sia stata adempiuta una determinata obbligazione, oggetto di clausola risolutiva espressa, specificatamente inserita nel contratto e nei suoi allegati;

b) la violazione di obblighi attinenti al contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;

c) sia stata riscontrata una violazione del codice etico di ENAV;

d) sia stato violato il divieto di cessione del contratto;

e) il Fornitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione;

f) sia scaduto il termine per l'esecuzione della prestazione, qualora si tratti di termine oltre il quale ENAV ritenga di non avere più interesse alla prestazione stessa;

g) il Fornitore sia stato dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

h) sia stato riscontrato un inadempimento delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assicurative;

i) sia stata riscontrata una violazione degli obblighi previsti in materia di subappalto.

Nel caso in cui il contratto si risolva di diritto, resteranno sempre e comunque impregiudicati i diritti di ENAV con le implicazioni sopra evidenziate.

Per tutti gli altri casi di risoluzione del contratto si applicano le relative norme del Codice Civile.

29. ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora sia decisa e notificata al Fornitore l'esecuzione d'ufficio, il Responsabile Contrattuale prefigge al Fornitore un termine non maggiore di 10 (dieci) giorni, entro il quale, con il concorso del Fornitore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, si inizierà l'accertamento della situazione delle prestazioni da assumere come base della loro liquidazione ed eventualmente la compilazione dell'inventario dei materiali e delle prestazioni eseguite delle quali ENAV intende entrare in possesso.

Una volta compiuto l'accertamento, ENAV può, senza altra formalità, prendere possesso dei beni e dei materiali che essa giudichi necessari per il compimento delle prestazioni stesse e procedere senz'altro all'esecuzione d'ufficio.

In caso di opposizione del Fornitore si procede alla presa di possesso in via coattiva a

SCHEMA

tutte spese del Fornitore stesso.

Il Fornitore cessa di avere qualsiasi ingerenza nelle prestazioni durante l'esecuzione d'ufficio ed ENAV può, qualora lo ritenga opportuno, vietare anche l'accesso ai siti oggetto del servizio o comunque ad esso direttamente o indirettamente connessi.

30. LEGGE 17.12.2012, N. 221

Il Fornitore assume tutti gli obblighi in materia di rimborso delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n 179/2012 e successiva legge di conversione, previa emissione da parte di ENAV della fattura completa della relativa documentazione attestante le spese sostenute.

Il Fornitore ricevuta la documentazione, dovrà provvedere al pagamento con le modalità ed entro i termini previsti in fattura. In caso di mancato pagamento, ENAV provvederà a trattenere l'importo corrispondente, sulla prima fattura utile emessa dal Fornitore.

31. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermi restando i termini di consegna previsti dal presente Contratto, il Fornitore sottoporrà ad ENAV nella persona del R.C. un dettagliato ed aggiornato programma temporale inerente tutte le prestazioni contrattuali previste, in modo tale da assicurare l'esecuzione della commessa entro i termini previsti dal Fornitore.

A detto programma il RC potrà apportare, sentito il Fornitore, i perfezionamenti ritenuti opportuni al fine di assicurare un armonico sviluppo delle prestazioni oggetto del Contratto e la loro ultimazione nei termini stabiliti.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Osservanza della legge:

Ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (di seguito la "Normativa sulla Privacy"), le parti:

- dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
- si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possano comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa sulla Privacy,

SCHEMA

osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto il profilo della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

Riservatezza:

Con il presente contratto il Fornitore si impegna a:

- considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o le informazioni fornite in relazione all'attività svolta per conto di ENAV ("Dati Personali" e/o le "Informazioni") e relativi ai clienti e all'attività di ENAV (intendendosi per "Terzi" tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti di ENAV) a cui lo stesso Fornitore sia tenuto ad accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di eseguire le Prestazioni affidate.
- proteggere i Dati Personali di titolarità di ENAV eventualmente trattati e/o le Informazioni con cautele e misure organizzative e di sicurezza comunque non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le proprie informazioni e la propria documentazione riservata.
- non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico o a terzi riguardo ai Dati Personali, alle Informazioni e alle eventuali applicazioni di cui il Fornitore verrà a conoscenza.

A tal proposito, le Parti danno atto di aver stipulato uno specifico accordo di riservatezza, alla cui osservanza saranno tenuti anche gli eventuali subfornitori del Fornitore.

Qualora la comunicazione e/o diffusione presso terzi di materiale, Dati Personali o di Informazioni ritenute riservate (e acquisite durante l'esecuzione delle Prestazioni) sia stato causato da atti o fatti imputabili al Fornitore, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire a ENAV tutti gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo della presente clausola di riservatezza, ivi incluse le sanzioni eventualmente comminate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo lo scioglimento dei vincoli contrattuali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Subincaricati (Divieto di cessione e sub-appalto):

Il Fornitore non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le Prestazioni di cui al presente Contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di ENAV. In caso di subappalto autorizzato, il Fornitore rimarrà comunque l'unico responsabile per quanto previsto dal presente Contratto, ivi compreso l'accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico del Fornitore dal presente contratto.

Con riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore è

SCHEMA

tenuto a:

- informare preventivamente ENAV e ad ottenere la relativa autorizzazione nel caso in cui intenda avvalersi dell'opera di soggetti terzi esterni (sub-responsabili o subfornitori) alla propria organizzazione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa ENAV ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali nella titolarità di ENAV, svolgere comunque un'adeguata due diligence finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in grado di garantire il livello di protezione dei Dati Personali di ENAV previsto dall'applicabile Normativa sulla Privacy dal contratto;
- formalizzare in apposito atto scritto con i terzi sub-responsabili/sub-fornitori pattuizioni finalizzate ad obbligare questi ultimi al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui il Fornitore è vincolato con ENAV (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti rispetto all'adozione misure tecniche e organizzative adeguate tali per cui il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa tenere un elenco aggiornato di tutti i contratti sottoscritti per gli scopi di cui al presente articolo e a informare preventivamente ENAV nel caso si intendesse procedere a modifiche degli stessi. In tali casi, il Fornitore deve altresì portare a conoscenza di ENAV le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi sub-responsabili/sub-fornitori (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati).

  Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili o subfornitori) omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore dichiara espressamente e accetta di restare responsabile nei confronti di ENAV rispetto all'adempimento di tali obblighi anche per conto degli altri soggetti sub-responsabili tenendo indenne la Società avverso ogni eventuale pretesa da parte di soggetti interessati.

Salvaguardia

Il Fornitore:

- garantisce di manlevare e tenere indenne ENAV da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza, ivi incluse le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei Dati Personali da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale.

Personale incaricato del Trattamento dei Dati

Il Fornitore:

- conferma che tutti i Dati Personali di titolarità di ENAV a cui ha accesso saranno messi unicamente nella disponibilità del personale dello stesso che: (i) necessita di avere tale accesso, (ii) è stato formato sulle idonee modalità di trattamento dei

SCHEMA

Dati personali ed (iii) è vincolato da obblighi contrattuali di privacy, sicurezza e riservatezza riguardo agli stessi;

- è comunque responsabile dell'adozione di ragionevoli misure atte a garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente, società collegata, subappaltatore ovvero rappresentante impiegato nel trattamento dei Dati Personali.

Designazione Responsabile del Trattamento

ENAV, con separato atto che forma parte integrante del presente Contratto, provvede a designare il Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei dati di titolarità di ENAV. A tal proposito, il Fornitore dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione; lo stesso, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata Normativa sulla Privacy.
Qualora ravvisi o ritenga che un'istruzione contenuta nell'atto di designazione violi o sia contraria all'applicabile Normativa sulla Privacy, il Fornitore è tenuto a informare immediatamente ENAV, fornendo adeguata motivazione.
Né l'esecuzione delle prestazioni né la designazione di cui sopra costituiscono in capo al Fornitore alcun diritto o titolo sui Dati Personali di ENAV, che ne resta l'unica titolare.

Diritti degli interessati

Il Fornitore si impegna ad adottare eventuali provvedimenti atti a consentire a ENAV di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi degli artt. 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui ENAV abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con il medesimo, e dichiara di avere i mezzi per poter soddisfare eventuali richieste in tal senso.

Categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali o reati

Il Fornitore si impegna a trattare secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 eventuali categorie di Dati Personali relativi a "Categorie particolari di dati" e/o "Dati relativi a condanne penali o reati", così come definite negli artt. 9 e 10 del suddetto Regolamento.

Trasferimenti

In relazione alla disciplina dei trasferimenti, il Fornitore assicura altresì che non trasferirà e che farà in modo che nessun sub-appaltatore trasferisca i Dati Personali di titolarità di ENAV al di fuori del paese in cui vengano allo stesso forniti, fatta eccezione per il territorio dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE").
In adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, il Fornitore può comunicare i Dati Personali di titolarità di ENAV al di fuori dello SEE a condizione che (i) il Fornitore sia stato autorizzato da ENAV, (ii) il Fornitore comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall'Autorità Garante italiana)

SCHEMA

oppure il trasferimento si basi sull'utilizzo di clausole contrattuali tipo o di Norme Vincolanti d'Impresa (c.d. Binding Corporate Rules "BCR") ai sensi della Normativa sulla Privacy.

A tal fine, il Fornitore è tenuto a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori, eventuali società collegate e/o subfornitori rispettino tutti gli obblighi su di esso incombenti in forza della Normativa sulla Privacy, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell'esecuzione delle Prestazioni. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente Contratto.
Resta comunque inteso che, anche in caso di trasferimento, il Fornitore manterrà la responsabilità di qualsiasi violazione della Normativa sulla Privacy perpetrata dai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori.

Audit

ENAV, al fine di valutare l'affidabilità del Fornitore e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei Dati Personali. Tutte le attività in parola dovranno essere tempestivamente assistite e le informazioni richieste trasferite ad ENAV senza oneri aggiuntivi a carico di ENAV.
Il Fornitore si impegna a dare seguito alle eventuali richieste di informazioni provenienti da ENAV riguardanti il trattamento dei Dati Personali intrapreso dallo stesso, salvo il limite della ragionevolezza.
Nella misura necessaria a permettere ad entrambe le Parti di adempiere agli obblighi in capo alle stesse ai sensi della Normativa sulla Privacy, il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento, da parte di ENAV, di una verifica della conformità dello stesso agli obblighi di cui al presente Contratto e alla legislazione applicabile.

Sicurezza e Protezione dei dati e dei Sistemi IT

Le Parti attuano tutte le misure tecniche e organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento.
Il Fornitore, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati Personali trattati.

Il Fornitore è obbligato ad effettuare adeguati test di sicurezza periodici o altre attività idonee a dare dimostrazione del raggiungimento del necessario ed atteso livello di sicurezza delle proprie infrastrutture, dichiarando le modalità, metodologie e metriche adottate per soddisfare l'esigenza normativa, assumendo la piena responsabilità delle conseguenze di qualsivoglia danno causato a ENAV in conseguenza dell'esecuzione di tali programmi, salvo provare che ciò rientri nella responsabilità di ENAV, di un terzo

SCHEMA

o sia dipeso da forza maggiore. Le finestre temporali delle attività di test devono essere concordate con ENAV.

Data Breach

Il Fornitore è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le Informazioni relative all'attività di ENAV e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.
In caso di violazione dei Dati Personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di ENAV (c.d. "data breach"), il Fornitore ne informa immediatamente quest'ultima, salvo giustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento. In tal caso, la comunicazione dovrà contenere una descrizione circa la natura della violazione dei dati personali, comprese le informazioni inerenti le categorie e il numero approssimativo di interessati (persone fisiche) coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, descrivendo l'impatto della violazione dei Dati Personali su ENAV e sugli interessati coinvolti. Oltre a provvedere alla comunicazione per come detto, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo a ENAV tempestive azioni correttive al contempo attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste da ENAV.

Nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali nella titolarità di ENAV, alla stessa spetta ogni decisione conclusiva sulla comunicazione di tale violazione dei Dati Personali (inclusi i contenuti della stessa) ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, soggetti interessati e/o al pubblico, e sull'implementazione del piano di azioni correttive.

Conservazione dei dati

Il Fornitore si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di ENAV in suo possesso saranno restituiti a quest'ultima ovvero distrutti rendendone ogni copia irrecuperabile, a scelta di ENAV, quando non più necessari per lo svolgimento del Servizio/Fornitura oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

33. PROPRIETA' DEI DATI

Tutti i dati, le analisi, i documenti e le informazioni elaborati e/o acquisiti nell'esecuzione del Servizio saranno di proprietà esclusiva di Enav.

Il Fornitore non potrà duplicarli, riprodurli, utilizzarli per fini non funzionali alla prestazione del Servizio senza il preventivo consenso scritto di Enav; in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, il Fornitore li restituirà interamente ad Enav.

Ognuna delle Parti è e rimane titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale sulle invenzioni, progetti, ritrovati e più in generale su quanto da essa conseguito o

SCHEMA

realizzato autonomamente prima della sottoscrizione del presente contratto e che verrà utilizzato nell'ambito delle attività qui previste (di seguito "*Background*").

Ognuna delle Parti sarà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale sulle invenzioni, progetti, ritrovati e più in generale su quanto da essa conseguito o realizzato autonomamente dalle altre Parti nell'ambito delle attività previste dal Contratto (di seguito "*Foreground*").

I diritti di proprietà industriale ed intellettuale inerenti alle invenzioni, progetti, ritrovati e più in generale a quant'altro realizzato congiuntamente dalle Parti nell'ambito delle attività previste dal Contratto, ricadranno nella titolarità delle stesse ognuna di esse rimanendo libera di utilizzarli senza limitazione alcuna, fatte salve quelle derivanti dall'analogo diritto spettante all'altra Parte.

34. UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto ad ENAV l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione da ENAV, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati da ENAV costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti di ENAV alle verifiche che ENAV riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui al presente contratto e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà di ENAV di risolvere il presente contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

35. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare ENAV dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti di ENAV azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In

SCHEMA

questa ipotesi, ENAV è tenuta a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ENAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

36. FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto precisato nei punti precedenti, la proroga dei termini di effettuazione delle prestazioni potrà essere concessa, a richiesta dell'Impresa, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, avverse condizioni meteorologiche, terremoti, alluvioni, ecc.) che colpiscano l'Impresa impediscano il normale svolgimento delle attività.

A tale fine l'Impresa dovrà, tempestivamente e non oltre 48 ore dal verificarsi dell'evento, comunicare ad ENAV qualsiasi caso di forza maggiore, specificando i seguenti dati:

- protocollo del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

L'Impresa dovrà successivamente inoltrare il più presto possibile domanda ad ENAV.

A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi aziendali, l'eventuale proroga dei termini sarà valutata e concessa di volta in volta con apposita determinazione di ENAV.

37. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate, un regolare rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni economiche, normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contatto, e alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

SCHEMA

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ENAV, la quale si limiterà a fornire al responsabile del Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo e segnalerà allo stesso eventuali atti o fatti del personale da lui impiegato che possano comportare conseguenze di natura disciplinare.

Fermo quanto sopra, ENAV potrà, comunque, richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei propri locali e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

Resta, inoltre, inteso che il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne ENAV da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ENAV potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto di cui allo specifico articolo.

38. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Al Fornitore compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Il Fornitore è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

Il Fornitore, a semplice richiesta di ENAV, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Gli eventuali costi necessari relativi al D.U.V.R.I. dinamico, che verrà elaborato da ENAV, saranno a carico di ENAV stessa.

SCHEMA

Qualora applicabile, il Fornitore, contestualmente alla documentazione di approntamento al collaudo, dovrà consegnare al R.C., tutta la documentazione inerente alla normativa in materia di sicurezza del lavoro e di conformità alla regola dell'arte di quanto operato ad oggetto del contratto, in copia originale, in copia conforme all'originale ed in formato elettronico; a titolo esemplificativo non esaustivo: (pdf e dwg modificabili, dichiarazioni di conformità, schemi elettrici, planimetrie, modulistica compilata per denunce INAIL e richieste certificati di prevenzione incendi, dichiarazioni di corretta installazione, certificazioni, manuali di uso e manutenzione, libretti di impianto ecc.).

39. COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. 11.5.1991 N. 187) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 ENAV provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria del Fornitore.

Si richiamano altresì gli obblighi derivanti dal citato D.P.C.M. di completa e tempestiva informazione da parte del Fornitore nei confronti di ENAV nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione; il Fornitore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente ad ENAV, per sé e per gli eventuali subappaltatori o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

40. LEGGE ANTIMAFIA

Le prestazioni in oggetto sono sottoposte alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale di cui alla vigente normativa.

La presente lettera di ordine viene rilasciata in pendenza dell'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 e seguenti del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.

ENAV si riserva pertanto di recedere dal Contratto, qualora le informazioni richieste ai sensi della citata normativa non siano rispondenti ai requisiti di legge.

41. D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti dichiarano di trattare i dati

SCHEMA

personali propri e dei soggetti a cui si fa riferimento nel presente contratto, esclusivamente per finalità strettamente connesse a quest'ultimo, per assolvere ad ogni obbligo di legge e per ogni azione di interesse degli organi preposti alla vigilanza in materia di privacy.

La documentazione presentata per la procedura negoziale che ha dato luogo alla stipula del presente contratto, sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto.

42. D.LGS. 8.6.2001 N. 231 E CODICE ETICO

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il contraente dichiara di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standards previsti sia dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che dal Codice Etico di ENAV, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito www.enav.it.

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti di ENAV, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Contraente si impegna a:

1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre ENAV al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;

2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di ENAV a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.

In caso di mancata osservanza di tali principi il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto, salvo il diritto di ENAV al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

43. LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore è obbligato ad inserire nei contratti di subappalto, sempreché ammesso, e/o nei subcontratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

SCHEMA

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

44. SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, l'eventuale registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente contratto, sono a totale carico del Fornitore.

45. REGIME FISCALE

I tributi inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in alcun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

46. REVISIONE PREZZI

Non è ammessa alcuna forma di revisione del prezzo contrattuale che pertanto si intende fisso ed invariabile.

47. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie oggetto del presente Contratto è competente esclusivo il Foro di Roma.

48. ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo delle verifiche documentali di cui al D.lgs. 50/2016.

In caso contrario, il contratto si intenderà risolto ed ENAV potrà incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

SCHEMA

ENAV S.p.A.
(Firmato Digitalmente)
Chief Executive Officer
Paolo SIMIONI

Con la sottoscrizione digitale del presente atto, il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed accetta integralmente le condizioni ivi contenute approvando specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di seguito indicate:

Art. 2 durata;
Art. 3 corrispettivi;
Art. 4 consegna dei prodotti;
Art. 5 norme regolatrici del contratto;
Art. 6 risorse impiegate;
Art. 8 rappresentante del fornitore;
Art. 9 obblighi a carico del fornitore;
Art. 10 polizza assicurativa;
Art. 11 obblighi del fornitore in materia di sicurezza delle informazioni;
Art. 13 subappalto;
Art. 14 sospensione e ripresa delle prestazioni;
Art. 16 accertamento dell'esatto adempimento;
Art. 17 continuità del servizio;
Art. 18 controllo di qualità;
Art. 19 vigilanza sul sistema di controllo di qualità;
Art. 20 controversie, osservazioni e riserve del fornitore;
Art. 22 indicatori di qualità, livelli di servizio e penalità;
Art. 23 fatturazione;
Art. 24 pagamenti;
Art. 25 ritardi nell'esecuzione del contratto;
Art. 27 recesso;
Art. 28 risoluzione;
Art. 29 esecuzione d'ufficio;
Art. 31 programma di esecuzione delle prestazioni;
Art. 32 trattamento dei dati personali;
Art. 33 proprietà dei dati;

SCHEMA

Art. 34 utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Art. 35 brevetti industriali e diritti d'autore;
Art. 46 revisione prezzi;
Art. 47 foro competente;
Art. 48 ulteriore condizione risolutiva espressa.

IL FORNITORE (Per accettazione)
(Firmato Digitalmente dal rappresentante legale Società o suo Procuratore Speciale)

SCHEMA